



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE SOCIO-ECONOMICO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI BARBIERE -
PARRUCCHIERE PER UOMO/DONNA E
ESTETISTA**

Approvato con delibera C.C. n°48 del 29.9.1999

Dichiarato esente da vizi dal CO.RE.CO. nella seduta del 22.10.1999 (prot. n°04376/01/99)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1) Le attività di barbiere e di parrucchiere ed estetista, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito, sono soggette alla particolare disciplina stabilita dalla Legge 14 febbraio 1963, n° 161 come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n°1142, dalla Legge 4 Gennaio 1990, n°1, e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 2

Esercizi che rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista

1) E' definita

BARBIERE - L'attività consistente nella rasatura, nel taglio e nell'acconciatura di barba e capelli;

PARRUCCHIERE - L'attività di taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli esercitate su uomo e donna, con tutti i servizi inerenti e complementari.

ESTETISTA - L'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui uso esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione delle tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica a finalità di carattere terapeutico.

2) Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono essere esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente, presso il domicilio dei clienti o enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della Legge 8.8.1985, n°443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3) La qualifica professionale dell'attività di estetista è indispensabile anche per i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.

4) I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetiche.

5) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al

solo fine della continuità dei trattamenti non si applicano le disposizioni della normativa sul commercio.

Art. 3

Istituti, cliniche, ecc. disciplinati da altre particolari disposizioni di Legge.

1) Non rientrano nelle disposizioni previste dai precedenti articoli gli istituti, cliniche, ecc. che eseguono operazioni di plastica facciale, operazioni ortopediche e simili, retti da medici e specialisti abilitati professionalmente, riconosciuti ed autorizzati dalle competenti autorità sanitarie provinciali o locali a norma di altre particolari disposizioni di Legge.

Art. 4

Autorizzazione del Comune e requisiti richiesti.

1) Le persone o imprese che intendono esercitare le attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e valevole per l'intestatario di essa e per i locali ivi indicati. A tale effetto gli interessati devono presentare apposita domanda a questa Amministrazione Comunale, nella quale dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità e il Codice fiscale:

- a) la sussistenza dei requisiti di qualifica artigianale dell'impresa, ai sensi della legge 8.8.1985, n°443 , o, nei casi di imprese societarie diverse da quelle artigiane, la regolare costituzione della società e la iscrizione al Tribunale e al registro camerale delle imprese:
- b) il possesso dei requisiti di qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione (per le imprese individuali), ovvero, in caso di società, rispettivamente da parte della maggioranza dei soci per le società con qualifica artigiana di cui all'art. 3 della Legge 443/85, e da parte del solo direttore dell'azienda in caso di imprese di natura diversa da quelle artigiane.

2) Entro dieci giorni dal ricevimento l'Ufficio competente accerta quanto stabilito dall'art.6 comma 1 lettera d comunicandone l'esito all'interessato. In caso di disponibilità viene invitato a integrare la domanda, entro 30 giorni, con la presentazione della documentazione concernente i locali e le attrezzature :

- elaborati tecnici (pianta e sezioni dei locali quotati)
- elenco attrezzature corredate da certificazioni di omologazione (nei casi prescritti dalla legge)
- dichiarazione di tecnico abilitato inerente la conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti.

3) La documentazione di cui al comma 2 prodotta dall'interessato sarà trasmessa al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. entro dieci giorni dalla presentazione. Il servizio, dopo i necessari sopralluoghi, esprimerà i suoi pareri, corredato, se dal caso, da apposita relazione sui risultati della visita effettuata. In caso di accertamento negativo saranno chiaramente precisate all'Amministrazione comunale le manchevolezze riscontrate, manchevolezze che devono essere notificate all'interessato onde metterlo in grado di provvedere ad eliminarle per poter avere un parere positivo.

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio

1) L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è subordinato all'autorizzazione del Comune che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essi indicati, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 1142/70, presieduta dal Responsabile del Servizio e composta da :

- ⇒ n°3 rappresentanti della categoria artigianale;
- ⇒ n°3 rappresentanti nominati dalla organizzazioni sindacali più rappresentative;
- ⇒ n° 1 membro rappresentante la A.S.L. competente per territorio;
- ⇒ Comandante o, in sua assenza, dal Coordinatore la Polizia Municipale;
- ⇒ un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune.

Art. 6 Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione.

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:
- a) del possesso dei requisiti morali e professionali da parte del richiedente o, quando si tratta di impresa non artigiana dal direttore dell'azienda;
 - b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
 - c) della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti della stessa tipologia non inferiore a metri lineari 100;
 - d) dal rapporto tra popolazione residente e numero addetti nelle imprese in ragione di ;
 - BARBIERE : N° 1/1.500 abitanti
 - PARRUCCHIERE : N° 1/1.000 abitanti
 - ESTETISTA : N° 1/1.500 abitanti
 da arrotondare all'unità superiore.
 - e) della destinazione d'uso e della agibilità dei locali destinati all'attività.

Art. 7 Organi competenti per gli accertamenti

- 1) Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:
- dell'Ufficio Servizi Economici quelli relativi alle lettere a) e d)
 - del Comando Polizia Municipale quello relativo alla lettera c);
 - dell'Ufficio Tecnico quello relativo alla lettera e);
 - della Azienda Locale competente per territorio quello relativo alla lettera b).

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio, sulla base delle prescrizioni del presente regolamento.
- 2) La comunicazione di provvedimento positivo o negativo sui presupposti della domanda, della documentazione allegata, degli accertamenti e del parere obbligatorio ma non vincolante della commissione comunale costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 1142/70, è comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 4 comma 2. La richiesta di dichiarazione o documentazione da parte dell'ufficio interrompe i termini.
- 3) Avverso il provvedimento negativo è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.
- 4) L'inizio dell'attività deve avvenire entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione Il termine può essere prorogato qualora il mancato inizio non sia imputabile al titolare.

Art. 9 Divieti

- 1) La attività di barbiere, parrucchiere ed estetista non possono tenersi in forma ambulante.

Art. 10 Autorizzazione all'esercizio

- 1) L'autorizzazione dovrà essere esposta visibilmente nel locale di esercizio.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Art. 11

Locali destinati agli esercizi di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista.

- 1) I locali destinati agli esercizi di barbiere e di parrucchiere da uomo/donna ed estetista devono avere i seguenti requisiti igienico sanitari:
 - il locale deve essere aerato adeguatamente;
 - il pavimento deve essere di materiale idoneo alla pulizia e alla disinfezione più completa;
 - le pareti, fino all'altezza di m. 1.80 dal suolo, devono essere lavabili con acqua e disinfettanti;
 - devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda;
 - le spazzature dovranno essere raccolte in apposito contenitore impermeabile con coperchio a tenuta, per il tempo strettamente necessario;
 - i seggiolini dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta o asciugamano da cambiarsi per ogni persona;
 - il locale dovrà essere fornito di idonei servizi igienico, illuminati e ventilati direttamente dall'esterno o con adeguata areazione forzata.
- 2) Negli stessi locali deve essere assicurata la pulizia continua e tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione.
- 3) Occorrendo, il funzionario Medico della A.S.L. detterà alla persona o impresa tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni per rendere i locali più particolarmente idonei.

Art. 12

Requisiti dei locali

- 1) La sala di lavoro dovrà avere una superficie di almeno mq.8 per posto di lavoro. In ogni caso, per le attività di barbiere e parrucchiere, non può essere inferiore a mq.16 complessivi.
- 2) L'altezza minima interna utile dei locali adibiti a sale di lavoro non può essere inferiore a m.3,00 per i locali situati al piano terra e a m.2,70 per gli altri piani, comprese le eventuali controsoffittature.
- 3) I locali in cui viene svolta l'attività non devono comunicare con locali adibiti ad abitazione e devono avere un ingresso separato.
- 4) I locali destinati agli esercizi di estetista devono avere oltre l'ingresso separato anche una idonea sala di attesa, convenientemente distinta dal locale dove si svolgono le operazioni.

Art. 13

Attrezzature, suppellettili e biancheria destinate all'esercizio.

- 1) Le attrezzature, suppellettili e biancheria destinate all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo/donna ed estetista devono essere tenute costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature isolate dall'ambiente. Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere spesso disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà essere nuovamente utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente e disinfettante. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello dove è abitualmente conservata la biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per esser sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.
- 2) E' obbligatoria la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a diretto contatto con le parti cutanee del cliente quali rasoi, forbici, pennelli, ecc. Il rasoio deve essere monouso.
- 3) Per spargere la cipria possono essere usati solo polverizzatori.
- 4) E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o che, per il sistema di "permanente a freddo" maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Art. 14 **Cassetta di medicazione e disinfettanti**

- 1) I locali di esercizio dovranno essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.
- 2) La cassetta ed i disinfettanti dovranno essere tenuti in apposito scaffale isolato dall'ambiente, ma in condizione da poter essere subito aperto dalle persone presenti nel locale in caso di necessità.

Art. 15 **Persone addette ai locali di esercizio ed alle lavorazioni**

- 1) Non possono essere addette ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di barbiere, di parrucchiere o estetista le persone che non abbiano precedentemente subito l'accertamento la idoneità relativa da parte dell'Unità Sanitaria competente.
- 2) Il Sindaco, all'uopo, ha facoltà di disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti sanitari e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.
- 3) Chiunque assume o trattiene persone in servizio, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata affetta da malattia infettiva diffusiva, o da postumi di essa, che la mettano in condizione di contagiare altre, è punito a norma delle vigenti Leggi sanitarie. Le stesse penalità si applicano a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui a frequentare i locali di esercizio o ad attendere direttamente alle lavorazioni.

Art. 16 **Libretto sanitario per le persone addette ai locali di esercizio ed alle lavorazioni.**

1) L'immunità da malattie infettive diffuse, o da postumi di esse, per le persone addette ai locali di esercizio ed alle lavorazioni è comprovata dagli interessati con il possesso del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio a norma dell'art. 14 della Legge 20 aprile 1962, n° 283. Dette persone sono tenute a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti dalla A.S.L..

2) E' vietato assumere o mantenere in servizio nei locali e nelle lavorazioni di barbiere, di parrucchiere ed estetista, personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

Art. 17

Tenuta di lavoro

1) Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice in tinta chiara, sempre in perfetto stato di pulizia.

Art. 18

Trasferimento

1) Le ditte che intendono trasferire l'esercizio ad altra sede, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento , presentare apposita domanda e attendere il rilascio dell'autorizzazione..

Art. 19

Cessione dell'esercizio

1) La cessione dell'attrezzatura e dei locali non comporta il trasferimento dell'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

2) Ai titolari di ditte che cessino l'attività non potranno rilasciarsi nuove autorizzazioni se non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione.

Art. 20

Subingresso per causa morte

1) In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione , gli eredi potranno continuare l'attività se in possesso dei requisiti professionali stabiliti. Per l'intestazione dovrà essere presentata domanda attestante la qualità di erede.

Art. 21

Tariffe

1) Le tariffe devono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

Art. 22 Orario

1) Gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista devono osservare l'orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale ai sensi dell'art. 36 della legge 8.6.1990, n°142, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Art. 23 Sanzioni

1) Le violazioni alle norme del presente regolamento , quando non costituiscano reato ai sensi del Codice Penale sono punite con le sanzioni previste da Leggi o regolamenti generali.

Art. 24 Sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora l'intestatario non si attenga alle prescrizioni del regolamento.

2) Per la perdita dei requisiti sanitari l'autorizzazione è sospesa. Il Responsabile del Servizio assegna un tempo non superiore a sessanta giorni per la rimessa in pristino. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le manchevolezze accertate, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, revocherà l'autorizzazione, notificandola all'interessato.

3) L'autorizzazione è revocata per la perdita dei requisiti necessari.

4) L'autorizzazione decade qualora l'esercizio non venga attivato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

Art. 25 Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente regolamento entra in vigore il **1.1.2000**.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.